



Situazioni di crisi aziendale – Effetti sulla previdenza complementare

Le situazioni di crisi aziendale, incidendo sulla retribuzione del lavoratore, possono comportare una serie di conseguenze anche a livello di forme pensionistiche complementari e sulla loro relativa contribuzione. Gli impatti differiscono a seconda della tipologia di crisi aziendale e possono variare inoltre per effetto delle singole disposizioni contrattuali cui occorre eventualmente fare riferimento.

A livello generale è comunque possibile operare una fondamentale distinzione sulla base della natura della crisi aziendale che ha impatti diversi sulla previdenza complementare a seconda che essa determini la sospensione del rapporto di lavoro, ovvero al contrario una completa interruzione dello stesso.

- ▶ **Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro**, sostanzialmente riconducibile a situazioni di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, la mancata interruzione del rapporto **non determina particolari modifiche al rapporto di partecipazione ad una forma di previdenza complementare** (pur registrandosi, in determinate situazioni, alcune opportunità in favore degli aderenti).
- ▶ **Al contrario la crisi aziendale che sfocia in interruzione del rapporto di lavoro** - con il ricorso per il lavoratore a procedure di mobilità piuttosto che a contratti di solidarietà (laddove applicabili), ovvero ancora in licenziamento a seguito di fallimento/liquidazione dell'azienda - **modifica sostanzialmente il rapporto di partecipazione ad una forma di previdenza complementare con adesione collettiva**, determinando il venire meno di uno dei requisiti di partecipazione (ovvero il rapporto di lavoro).

Nella tabella seguente vengono analizzate le due differenti tipologie di crisi aziendale che possono portare alla sospensione o all'interruzione del rapporto di lavoro:

	Sospensione del rapporto di lavoro	Interruzione del rapporto di lavoro
Contributo a carico del datore di lavoro	Genericamente se non è dovuta retribuzione non spetta neanche il contributo al fondo pensione. Occorre però considerare le specifiche norme previste dal CCNL nonché eventuali accordi aziendali che, superando le disposizioni contrattuali e di legge, possono prevedere l'obbligo per l'azienda di integrare l'indennità di CIG a carico dell'INPS.	L'interruzione del rapporto di lavoro comporta l'interruzione della contribuzione al fondo pensione.
Contributo a carico del lavoratore		L'interruzione del rapporto di lavoro comporta l'interruzione della contribuzione al fondo pensione. Il lavoratore può continuare autonomamente a contribuire con versamenti individuali tramite bonifico.
Trattamento di fine rapporto (TFR)	Il TFR spetta sempre in misura integrale, pertanto, l'azienda dovrà effettuare il relativo versamento al fondo pensione secondo le diverse aliquote previste dal CCNL o dall'accordo aziendale, nel caso della CIG ordinaria. Nel caso invece della CIG straordinaria, il TFR viene versato comunque dal datore di lavoro che poi si rivale sull'INPS.	L'interruzione del rapporto di lavoro comporta l'interruzione della contribuzione al fondo pensione.

Fondo di Garanzia INPS	In caso di sospensione del rapporto di lavoro non sussistono i requisiti per l'intervento del Fondo di Garanzia INPS.	Il Fondo di Garanzia INPS tutela il lavoratore quando il datore di lavoro insolvente omette di versare i contributi al fondo pensione oppure li versa in misura minore rispetto al dovuto.
Provvidenze della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige	In presenza di una condizione di difficoltà economica e familiare derivante da: giornate di sospensione totale dal lavoro con diritto alla CIG ordinaria e straordinaria; giornate di sospensione totale dal lavoro con diritto alla cassa integrazione edilizia per eventi meteorologici; diritto a beneficiare degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dalla normativa statale Modalità: accantonamento e versamento al fondo solo al pensionamento Ammontare dell'intervento: le somme accantonate sono riferite solamente alla contribuzione contrattuale prevista a carico del lavoratore e del datore di lavoro, escluso il TFR. Massimo 36 mesi di difficoltà e 4.600 €.	In presenza di una condizione di difficoltà economica e familiare derivante da: percezione dell'indennità di mobilità di cui alla L. 223/91 e 236/93; percezione dell'indennità di mobilità di cui alla L.r. 19/93; diritto a beneficiare degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dalla normativa statale Modalità: accantonamento e versamento al fondo solo al pensionamento Ammontare dell'intervento: le somme accantonate sono pari a quelle medie versate al fondo pensione nel corso dell'anno solare precedente all'insorgere della situazione di difficoltà (quota a carico del lavoratore, quota a carico dell'azienda e TFR). Massimo 36 mesi di difficoltà e 4.600 €.
Permanenza nel fondo pensione	Il lavoratore è iscritto attivo e può uscire dal fondo pensione a condizione che ricorrano le condizioni per l'esercizio del riscatto totale o della prestazione pensionistica complementare. Il riscatto parziale non comporta l'uscita dal fondo.	Il lavoratore è iscritto attivo benché con rapporto di lavoro cessato. Ha la facoltà di: - continuare a rimanere iscritto, in attesa dell'attivazione di un nuovo rapporto di lavoro, riscattare parzialmente nella misura del 50% (se previsto dallo statuto del fondo) - uscire dal fondo pensione a condizione che ricorrano le condizioni previste per l'esercizio del riscatto totale o della prestazione pensionistica complementare.
Anticipazione per ulteriori esigenze (casistica non prevista per i dipendenti del settore pubblico iscritti ad un fondo chiuso)	Requisiti: almeno 8 anni di iscrizione Capitale erogato: fino al 30% Tassazione per gli importi versati successivamente al 01/01/2007: 23% Per i periodi antecedenti consulta lo "Schema di sintesi sulla tassazione delle prestazioni"	
Anticipazioni per l'acquisto/costruzione/ristrutturazione della prima casa di abitazione	Requisiti: almeno 8 anni di iscrizione Tassazione per gli importi versati successivamente al 01/01/2007: 23% Per i periodi antecedenti e per le aliquote per i dipendenti del settore pubblico iscritti ad un fondo chiuso consulta lo "Schema di sintesi sulla tassazione delle prestazioni"	
Anticipazioni per spese sanitarie	Requisiti: nessuno numero minimo di anni di iscrizione (8 anni per i dipendenti del settore pubblico iscritti ad un fondo chiuso) Tassazione per gli importi versati successivamente al 01/01/2007: dal 9% al 15% Per i periodi antecedenti e per le aliquote per i dipendenti del settore pubblico iscritti ad un fondo chiuso consulta lo "Schema di sintesi sulla tassazione delle prestazioni"	

Riscatto parziale	<p>Requisiti: ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di CIG ordinaria o straordinaria a zero ore della durata di almeno 12 mesi Capitale erogato: 50% Tassazione per gli importi versati successivamente al 01/01/2007: dal 9% al 15% Per i periodi antecedenti e per le aliquote per i dipendenti del settore pubblico iscritti ad un fondo chiuso consulta lo “Schema di sintesi sulla tassazione delle prestazioni”</p>	<p>Requisiti: ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo tra 12 e 48 mesi; cessazione dell'attività lavorativa preceduta da cassa integrazione guadagni Capitale erogato: 50% Tassazione per gli importi versati successivamente al 01/01/2007: dal 9% al 15% Per i periodi antecedenti e per le aliquote per i dipendenti del settore pubblico iscritti ad un fondo chiuso consulta lo “Schema di sintesi sulla tassazione delle prestazioni”</p>
Riscatto totale	<p>In caso di sospensione del rapporto di lavoro non sussistono i requisiti per il riscatto totale.</p>	<p>Requisiti: ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità (e solo per adesioni collettive anche nel caso di cessazione dell'attività lavorativa) Capitale erogato: 100% Tassazione per gli importi versati successivamente al 01/01/2007: 23% Per i periodi antecedenti e per le aliquote per i dipendenti del settore pubblico iscritti ad un fondo chiuso consulta lo “Schema di sintesi sulla tassazione delle prestazioni”</p> <p>Requisiti: cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi Capitale erogato: 100% Tassazione per gli importi versati successivamente al 01/01/2007: dal 9% al 15% Per i periodi antecedenti e per le aliquote per i dipendenti del settore pubblico iscritti ad un fondo chiuso consulta lo “Schema di sintesi sulla tassazione delle prestazioni”</p> <p>La facoltà di richiedere il riscatto totale non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, in questi casi viene anticipata l'erogazione della prestazione pensionistica.</p>
Prestazione pensionistica complementare	<p>Requisiti: maturazione dei requisiti per il pensionamento nel sistema obbligatorio di appartenenza con almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare. Non è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro</p>	<p>Requisiti: maturazione dei requisiti per il pensionamento nel sistema obbligatorio di appartenenza con almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare Capitale erogato: fino al 100% con opzione per la rendita</p>

	<p>Capitale erogato: fino al 100% con opzione per la rendita</p> <p>Tassazione per gli importi versati successivamente al 01/01/2007: dal 9% al 15%</p> <p>Per i periodi antecedenti e per le aliquote per i dipendenti del settore pubblico iscritti ad un fondo chiuso consulta lo "Schema di sintesi sulla tassazione delle prestazioni"</p>	<p>Tassazione per gli importi versati successivamente al 01/01/2007: dal 9% al 15%</p> <p>Per i periodi antecedenti e per le aliquote per i dipendenti del settore pubblico iscritti ad un fondo chiuso consulta lo "Schema di sintesi sulla tassazione delle prestazioni"</p>
--	---	--

Il sostegno della Regione

La Regione Trentino Alto Adige/Südtirol ha previsto particolari interventi a sostegno della previdenza complementare in favore dei lavoratori che si trovano in situazioni di difficoltà economica descritti tra le ["Provvidenze della Regione"](#). Queste ultime vengono riconosciute **solamente a fini pensionistici**, ovvero in caso di permanenza nel fondo pensione fino al momento del pensionamento. Di conseguenza nel caso di riscatto totale della posizione tali interventi vengono persi.

Per maggiori informazioni circa le singole tipologie di crisi aziendale, ovvero i particolari titoli di accesso alle stesse, nonché gli ulteriori requisiti per beneficiare delle Provvidenze della Regione, nonché delle prestazioni offerte dal fondo pensione è possibile fare riferimento agli uffici di Pensplan Centrum o ai Pensplan Infopoint.